

TI_GERICHTE 15.2000.97 vom 26. September 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-09-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.97

FR: TI_GERICHTE 15.2000.97 du 26 septembre 2000

IT: TI_GERICHTE 15.2000.97 del 26 settembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione (art. 221 cpv. 1 LEF). L'ufficio dei fallimenti fa chiudere immediatamente, con apposizione di sigilli, i magazzini, i depositi di merci, le officine, le botteghe ecc., quando non possano essere amministrati con sufficiente vigilanza fino alla prima assemblea dei creditori (art. 223 cpv. 1 LEF). Se tali locali non appartengono al fallito e l'amministrazione fallimentare non intende subentrare nel contratto di locazione, essa può liberare i locali e prendere in custodia gli oggetti che vi si trovano (cfr. Urs Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 223 LEF). Eventuali diritti di ritenzione del locatore sugli oggetti inventariati vanno notificati, unitamente al credito per pigioni scadute, nel fallimento del locatario (Schnyder/Wiede, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 71 ad art. 283 LEF).

E. 2

Nel caso in esame l'UEF di Bellinzona, in data 6 luglio 1999, ha correttamente provveduto all'allestimento dell'inventario dei beni appartenenti alla fallita _____ e situati nei locali di proprietà dei ricorrenti. Pure corretta deve essere ritenuta la decisione di ritirare e prendere in custodia tutti i beni mobili inventariati, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 223 cpv. 1 LEF.

E. 3

I ricorrenti contestano la richiesta dell'UEF di Bellinzona di un canone mensile di fr. 2'000.-- per l'utilizzo dei beni inventariati. Tale richiesta dell'ufficio risulta fondata sul principio del pagamento di un canone, infatti anche in assenza di un contratto di locazione o affitto, una parte deve corrispondere una contropartita finanziaria per l'uso di beni che non le appartengono e di cui sa che l'avente diritto non ha inteso affidarglieli gratuitamente (DTF 119 II 437). Per quanto attiene l'ammontare del canone di locazione, ritenuto eccessivo dai ricorrenti, la censura si rivela irricevibile, concernendo la stessa questione di merito sottratte al potere di cognizione di questa Camera. Si rileva infine, come sottolineato dal Tribunale federale nella sua decisione 23 giugno 2000, che nulla impediva ai ricorrenti, dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento, di acconsentire al prelevamento dei beni inventariati. _____ e _____ hanno invece interposto ricorso contro la decisione 7 ottobre 1999 dell'UEF di Bellinzona con la quale si manifestava l'intenzione di ritirare

tutti i beni mobili di cui all'inventario 6 luglio 1999. Di conseguenza l'affermazione secondo cui l'UEF di Bellinzona avrebbe in ogni momento potuto ritirare gli oggetti inventariati, rasenta la temerarietà. Nelle proprie osservazioni l'UEF di Bellinzona, pur ribadendo la correttezza del proprio operato, sottolinea che al momento della chiusura del fallimento i ricorrenti potranno compensare quanto dovuto a titolo di canone di locazione con il credito di fr. 63'000.-- vantato nei confronti della fallita ed iscritto in graduatoria.

E. 4

Ne consegue la reiezione del ricorso. Sulle spese, protestate dai ricorrenti unitamente alle ripetibili, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 221 e 223 LEF pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.